LE MISURE DI PREVENZIONE APPLICATE ALL'ENTE: SUPPLENZA DEL SISTEMA 231O NUOVO PARADIGMA DI INGERENZA DELLO STATO NELLA GESTIONE DELL'ENTE? (*)

di Roberto Bartoli

SOMMARIO: 1. Una breve premessa. – 2. Paradigma 231 *versus* paradigma misure di prevenzione applicate all'ente: le dieci principali differenze. – 3. Una lettura delle differenze e dei rapporti tra sistema 231 e misure di prevenzione applicate all'ente. – 4. A mo' di conclusione.

1. Una breve premessa.

Sistema 231 e misure di prevenzione applicate agli enti sono, oggi, non solo al centro del dibattito scientifico e oggetto di possibili riforme, ma direi, soprattutto, protagonisti di notevoli sviluppi sul piano applicativo.

Vengo subito al punto: si può dire che sul piano della *compliance* le misure di prevenzione applicate all'ente stiano giocando un ruolo di supplenza nei confronti del sistema 231?

Non c'è dubbio che dal punto di vista normativo, vigente e vivente, esistano punti di contatto tra sistema 231 e misure di prevenzione applicate all'ente, proprio grazie al riferimento alla *compliance*. Sul piano del diritto vigente, alcune norme che disciplinano le misure di prevenzione richiamano le "misure organizzative" del sistema 231: si pensi alla disciplina del controllo giudiziario sia non volontario che volontario [artt. 34-*bis*, comma 3, lett. d) e comma 6, Codice antimafia]; e si pensi alla prevenzione collaborativa prefettizia [art. 94-*bis*, comma 1, lett. b), Codice antimafia].

Sul piano del diritto vivente, il riferimento alla *compliance* è compiuto nell'amministrazione giudiziaria di cui all'art. 34, come anche nel controllo giudiziario dell'azienda in presenza di sfruttamento del lavoro (art. 3, l. n. 199/2016).

Insomma, tutte le misure di prevenzione applicabili agli enti, sia del I° livello *soft*, caratterizzato da agevolazione occasionale, sia del II° livello più *hard*, caratterizzato da condizionamento strutturale, possono comportare *compliance*, vale a dire un'attività riorganizzativa dell'ente, che costituisce un perno strutturale del sistema 231.

Ma si tratta di vera e propria supplenza? Oppure si è in presenza di un fenomeno molto diverso dalla supplenza? Insomma, da questo riferimento alla *compliance* nel

(*) Si tratta della relazione scritta tenuta al Convegno *La* compliance *penale in action dopo 25 anni di applicazione del d.lgs. 231/2001*, organizzato nei giorni 5 e 6 marzo 2026 dall'Università degli Studi di Bergamo, e destinata ad essere raccolta nella pubblicazione degli Atti. Si ringrazia il prof. Pierpaolo Astorina Marino per aver autorizzato l'anticipazione su *questa Rivista*.

Editore Associazione "Progetto giustizia penale" | via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
c/o Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"
redazione@sistemapenale.it

sistema delle misure di prevenzione applicate all'ente, si può ricavare una vera e propria supplenza di tale sistema rispetto a quello 231?

Nell'ambito delle persone fisiche, in ordine al rapporto tra diritto penale e misure di prevenzione, si può parlare senz'altro di un rapporto di supplenza, surrogatorio, perché le misure di prevenzione non guardano più al futuro facendo leva sul concetto di pericolosità al fine di prevenire la commissione di nuovi reati, ma guardano al passato in una logica sanzionatoria. Le misure di prevenzione applicate alle persone fisiche, infatti, finiscono per sanzionare comportamenti rispetto ai quali manca la prova per una condanna, sussistendo solo indizi, con la conseguenza che, basandosi sul mero sospetto di reato, tali misure svolgono una funzione surrogatoria della punizione con prova[1].

E riguardo agli enti, avviene la stessa cosa? Non v'è dubbio che se ci si concentra sul mero effetto sostitutivo, per cui invece del sistema 231 si applicano le misure di prevenzione, mi pare si possa parlare di supplenza.

Tuttavia, se ci si concentra sui presupposti applicativi, come anche sulle conseguenze di disciplina, i due sistemi non "vertono" – per così dire – sullo stesso oggetto e non comportano conseguenze analoghe, ma, in virtù di molteplici differenze, finiscono per contrastare fenomeni diversi con mezzi diversi e quindi per perseguire scopi diversi, con la conseguenza che, a mio avviso, non si può parlare di vera e propria supplenza.

Più precisamente, anche in considerazione della varietà delle misure di prevenzione, sembra opportuno distinguere due aspetti: quello dell'ambito applicativo e quello della conseguenze.

Sotto il primo profilo, da un lato, vi sono ipotesi che guardano – per così dire – al passato, in un'ottica punitiva, e che sono destinate in parte a surrogare il sistema 231 sul piano della *compliance* riorganizzativa: ciò, come vedremo, sembra accadere soprattutto nel contrasto allo sfruttamento del lavoro, con riferimento all'art. 3, l. n. 199/2016, come anche in considerazione della prassi applicativa. Dall'altro lato, riguardo alla criminalità organizzata, ci si muove ancora in una logica senz'altro prognostica orientata al futuro.

Per quanto riguarda le conseguenze, nella stragrande maggioranza delle ipotesi, si tratta di misure che non sono dirette alla vera e propria *compliance* riorganizzativa per ostacolare la commissione di reati, ma piuttosto determinano un ingresso dello Stato nella gestione imprenditoriale degli enti.

2. Paradigma 231 *versus* paradigma misure di prevenzione applicate all'ente: le dieci principali differenze.

Ed infatti, a ben vedere, sistema 231 e misure di prevenzione applicate all'ente costituiscono due paradigmi decisamente diversi. Essendo davvero molte le differenze, mi soffermerò soltanto su quelle che considero più significative[2].

---

[1] Cfr. F. PALAZZO, *Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione* ante delictum, in *Criminalia*, 2017, 133 ss.

[2] In argomento, v. per tutti F. CONSULICH, *La responsabilità senza reato della persona giuridica. Riflessioni*

1) Anzitutto, diversi sono gli scopi perseguiti. Lo scopo del sistema 231 è molto più articolato di quanto si possa ritenere: non solo e non tanto punire, ma nemmeno soltanto riparare/riorganizzare, quanto piuttosto in parte punire, in parte riparare, in parte riorganizzare: centralissimo è l'art. 17 del sistema 231 (assieme agli art. 49 e 78), che, com'è noto, mantiene ferma la pena pecuniaria, destinata ad essere diminuita ai sensi dell'art. 12 (punizione), ma comporta la disapplicazione delle sanzioni interdittive, se l'ente, prima dell'apertura del dibattimento, ha posto in essere condotte ripristinatorie (riparatorie: risarcimento del danno ed eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose; recuperatorie: messa a disposizione del profitto confiscabile) e si è riorganizzato, adottando o attuando i modelli organizzativi. Senza considerare che la responsabilità per gli individui ha il suo corso, comportando una risposta punitiva.

Le misure di prevenzione hanno invece lo scopo di impedire collegamenti tra l'ente e realtà criminose esterne all'ente: ecco che si parla di ripulitura, cura, bonifica. Non solo, ma il meccanismo preventivo avente come destinatario l'ente non comporta "direttamente" vere e proprie conseguenze sanzionatorie né per l'ente, né per la persona fisica, in quanto le misure di prevenzione incidono soltanto sulla gestione dell'ente al fine di rompere i collegamenti.

In particolare, come accennato, la prevenzione di collegamenti con realtà criminose esterne avviene ormai secondo due varianti. Da un lato, si tende a impedire l'ingresso criminale dall'esterno, perché il condizionamento è appena cominciato oppure si sta facendo più consistente: ciò vale soprattutto per la criminalità organizzata di tipo mafioso. Insomma, l'ente è pulito, ma dall'esterno cominciano "contatti" e infiltrazioni diretti a inquinare l'ente pulito: punto nodale diviene comprendere se questi contatti sono "subìti" oppur cercati dall'ente, visto che mentre nella prima ipotesi l'ente è nella sostanza "vittima", nella seconda invece si rivela colluso/connivente, quindi "pericoloso" in quanto parte attiva.

Dall'altro lato, più di recente, si tende a indurre un ente "pulito" a compiere una attività di controllo nei confronti di un altro ente estraneo all'ente "pulito", ma con il quale l'ente "pulito" ha contatti, ente estraneo che si ritiene possa commettere reati: si pensi all'appaltatore criminale. Certo, vi possono essere ipotesi di vera e propria sovrapposizione: quando il committente concorre alla criminosità dell'appaltatore (ad es. è il committente che dà l'algoritmo "che sfrutta" all'appaltatore). Ma è ben possibile che tra committente e appaltatore vi sia nella sostanza un rapporto di totale estraneità.

2) In secondo luogo, sistema 231 e paradigma preventivo differiscono per la dinamica accertativa. Premesso che ormai il paradigma indagini-accertamento-pena costituisce nella sostanza un'eccezione anche per il sistema penale delle persone fisiche (si pensi a tutte le ipotesi basate sulla non punibilità/premialità), con riferimento all'ente, il secondo passaggio dell'accertamento, collocato tra indagine e pena, risulta ulteriormente svilito in termini – per così dire – strutturali. Ed infatti, nel sistema 231 il paradigma è offerto da indagini (elementi per sostenere l'accusa in dibattimento) e

---

penalistiche sulla prevenzione patrimoniale applicata all'ente, in *Resp. amm. soc. enti*, n. 1/2023, 205 ss.; V. MONGILLO, *Struttura, scopi e prospettive della prevenzione economico-aziendale antimafia*, in A. GULLO-V. MONGILLO (a cura di), *Manuale della prevenzione economico-aziendale antimafia*, Torino, 2025, 1 ss.

dinamica sanzionatoria: se, da un lato, in ragione delle indagini deve sussistere un qualcosa che va oltre il mero sospetto di reato, dall'altro lato, però, la circostanza che la premialità possa operare prima dell'apertura del dibattimento (art. 17 d.lgs. n. 231/2001), determina la sottoposizione a conseguenze sanzionatorie a prescindere da un vero e proprio accertamento della responsabilità.

Aprendo una breve parentesi, si deve evidenziare come si tratti di un aspetto molto rilevante, ma poco evidenziato, destinato anche ad incidere sullo stesso concetto di colpa di organizzazione, per cui, là dove si procede nel senso dell'accertamento, la colpa di organizzazione non potrà che configurarsi in termini rigorosamente imputativi (colpa di organizzazione c.d. cautelare, che tende a basarsi su un procedimento accertativo analogo a quello impiegato per la colpa delle persone fisiche: sentenza Impregilo, per intendersi); quando invece si procede senza accertamento e quindi in termini di riorganizzazione, la colpa di organizzazione tende ad assumere tratti non puntuali ma che si estendono all'assetto organizzativo che ruota attorno alla dinamica criminosa (colpa di organizzazione c.d. cautelativa). Parentesi chiusa.

Nelle misure di prevenzione, si prescinde invece totalmente dalle stesse indagini. Non solo, ma, come vedremo subito nel punto successivo, ci si accontenta anche di un qualcosa di meno rispetto allo stesso di reato.

3) Ed infatti, in terzo luogo, i due paradigmi differiscono sul piano dei presupposti applicativi. Nel sistema 231, non solo si fa riferimento al reato, ma prima ancora a un reato "interno", effettivamente commesso da una persona fisica appartenente strutturalmente all'ente e che oltretutto agisce nell'interesse o vantaggio dell'ente, rispetto al quale si deve accertare anche un coinvolgimento dell'assetto organizzativo dell'ente (colpa di organizzazione). Insomma, punto di riferimento è non solo un fatto di reato, ma interno all'ente e riferibile, riconducibile, collegabile all'ente.

Nelle misure di prevenzione, invece, il presupposto si fa molto più evanescente dello stesso sospetto di reato e, punto decisivo, ma spesso omesso, le attività non necessariamente criminali alle quali si fa riferimento possono risultare del tutto esterne all'ente.

In particolare, il presupposto si fa evanescente, andando oltre il mero sospetto di reato, perché si parla di agevolazione occasionale o maggiormente stabile dell'ente da parte di attività di persone fisiche nei cui confronti sia stata applicata o anche solo proposta una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale. Ecco che, da un lato, a venire in gioco sono attività che possono essere del tutto lecite, ma realizzate da persona contrassegnata da un mero *status* di sospettato, dall'altro lato, tale persona può essere completamente esterna all'ente, con la conseguenza che ad assumere rilevanza sono comportamenti leciti di persone soltanto sospettate di reato addirittura del tutto estranee all'ente destinatario della misura.

4) Ed ancora, vi sono differenze nel meccanismo strutturale della premialità. Il sistema 231 si basa su una logica premiale "classica", per cui le interdittive finiscono per svolgere una funzione di intimidazione speciale: attivato il procedimento, la minaccia di applicare sanzioni interdittive induce l'ente a riparare e riorganizzare. Le misure di prevenzione hanno invece una dinamica premiale molto più complessa e articolata. Da un lato, v'è la dinamica classica: controllo giudiziale volontario e prevenzione

collaborativa sono connesse alle interdittive riproducendosi così una logica per cui per evitare le interdittive occorre riorganizzarsi "accettando" il controllo giudiziale volontario o la collaborazione. Dall'altro lato, però, v'è una dinamica della premialità "innovativa", per cui il controllo giudiziale non volontario e l'amministrazione giudiziale non sono connesse a interdittive, ma, con riferimento alla sola variante mafiosa, sullo sfondo v'è la confisca, non del profitto, ma dell'ente intero, vale a dire un meccanismo con effetto intimidativo alla fine molto più stringente.

5) Ed ancora, differenze si riscontrano sul piano sanzionatorio. Nel sistema 231 sono previste sanzioni, non solo quelle principali a carattere afflittivo, ma anche quelle riparatorie, che tuttavia hanno un peso significativo, soprattutto se si considera il riferimento anche alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose e alla messa a disposizione del profitto. Inoltre, si punisce la persona fisica. Le misure di prevenzione sono invece totalmente prive di un carico sanzionatorio, come anche non comportano conseguenze sulla persona fisica che appartiene all'ente.

6) Delicato è poi il tema della riorganizzazione ovvero della *compliance*. Nel sistema 231 la riorganizzazione è condotta dall'ente stesso, orientata alla riorganizzazione dell'organizzazione per creare condizioni organizzative finalizzate a contenere il rischio che persone fisiche interne all'ente possano commettere di nuovo lo stesso reato che è stato commesso. Nelle misure di prevenzione, come ad esempio l'amministrazione giudiziaria, la riorganizzazione passa invece da soggetti esterni pubblici e si orienta nel senso della bonifica autoritativa in presenza di un sospetto di indeterminata contaminazione criminale dell'ente.

Ecco che una riorganizzazione di questo tenore finisce per ricordare il commissariamento ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 231/2001. Tuttavia, si tratta di una riorganizzazione di tutt'altra natura perché nel sistema 231 il commissariamento non è finalizzato tanto alla riorganizzazione, ma soprattutto ha come obiettivo la prosecuzione dell'attività a garanzia dei lavoratori.

Andando ancora più a fondo, la riorganizzazione 231 non tocca le persone fisiche dell'ente, ma per l'appunto la riorganizzazione strutturale dell'ente, anche perché le persone fisiche tendono ad essere "toccate" dal penale. Si pensi al tema se la rimozione dei vertici si possa considerare riorganizzazione. Nelle misure di prevenzione, invece, si incide sulle persone fisiche dei vertici, perché l'ordinamento si sostituisce ad esse, comportando a volte la loro rimozione.

7) Un capitolo a sé è costituito dalla colpa di organizzazione, istituto impiegato per la responsabilità degli enti, e dall'agevolazione colposa, concetto invece utilizzato per le misure di prevenzione applicate all'ente. Certo, in entrambe le ipotesi si parla di "difetto di organizzazione", ma la struttura di questo difetto è completamente diversa[3]. Nel sistema 231 il difetto organizzativo agevola la realizzazione del reato della persona fisica interna all'ente, mentre nelle misure di prevenzione il difetto organizzativo agevola le attività (non necessariamente costituenti reato) di persona esterna. Non solo,

[3] Magistrale, in argomento, F. MUCCIARELLI, *La cura "coattiva" dell'impresa: sfruttamento del lavoro e amministrazione giudiziaria*, in *disCrimen*, 26 gennaio 2026, 6 ss. e, in particolare, 10 ss.

ma secondo una variante più recente, l'agevolazione viene còlta in un *deficit* organizzativo per quanto concerne l'ambito dei controlli circa le attività svolte da imprese terze. Ecco che in quest'ultima ipotesi l'agevolazione colposa suona quindi come una sorta di divieto di avvalersi di enti all'interno dei quali si compiono reati: più che di un "difetto di organizzazione", si tratta quindi di un mancato controllo. Anche quando si dice che si devono chiudere protocolli di legalità oppure compiere ispezioni nell'ente appaltatore, il tema non ha carattere organizzativo sul piano della struttura interna dell'ente, perché il reato riguarda un ente diverso che nella sostanza è esterno alla dimensione organizzativa dell'ente che si considera agevolatore. Ecco che la questione diviene imprenditoriale esterna, relativa cioè alle scelte imprenditoriali dell'ente, non organizzativa interna all'ente stesso. Insomma, è come se si volesse far giocare all'ente privato un ruolo analogo a quello che svolge lo Stato attraverso le interdittive: adoperarsi perché gli enti che operano all'interno del mercato siano "puliti".

8) Un'altra differenza riguarda le tipologie di reato, o meglio, le tipologie di criminalità. Nel sistema 231 la criminalità prende la forma del crimine effettivo e si lega all'organizzazione dell'ente, con la conseguenza che alla fine ciò che si contrasta è la criminalità che diviene necessariamente economica in quanto connessa all'attività d'impresa. Nel sistema preventivo, invece, la criminalità di riferimento non è soltanto quella economica, ma anche quella organizzata, due tipologie di criminalità decisamente diverse per dinamiche oltre che per disvalore. Ponendosi problemi di coerenza funzionale là dove, come vedremo, venendo in gioco la criminalità economica, si "sostituisce" il sistema 231 non tanto con le misure di prevenzione destinate per l'appunto a contrastare la criminalità economica, ma con quelle destinate a contrastare la criminalità organizzata.

9) Sul piano processuale, vero che il sistema 231 è giurisdizionalizzato, è anche vero che sussiste una vera e propria negozialità, visto che non sembra operare l'obbligatorietà dell'azione penale e l'archiviazione non è sottoposta a controllo giurisdizionale, tant'è vero che la rilevanza delle condotte riparatorie/riorganizzative è stata anticipata a momenti precedenti all'esercizio dell'azione penale. Anche il sistema preventivo prevede un intervento giurisdizionale, ma a carattere preventivo, e quindi con competenze, procedimenti e criteri decisori diversi.

10) Ed ancora, nel rapporto tra persona fisica ed ente, il sistema 231 attraverso l'art. 8 consente di raggiungere un certo equilibrio, continuando però a mantenere una scissione tra la responsabilità dell'ente e quella delle persone fisiche, anche se non mancano letture e prassi applicative che tendono a svincolare la responsabilità dell'ente da un rapporto stretto tra reato e persona fisica. Nel sistema preventivo, invece, tra ente e persona fisica si viene a creare un intreccio, oltretutto ambivalente, destinato ad esiti opposti, per cui, sul piano della responsabilità, la persona fisica può essere addirittura estranea all'ente, mentre, sul piano delle conseguenze, l'ente può sacrificare la persona fisica che gestisce oppure schermarsi dietro di essa.

3. Una lettura delle differenze e dei rapporti tra sistema 231 e misure di prevenzione applicate all'ente.

Alla luce del quadro che abbiamo appena tracciato, mi pare che ci siano tutti gli elementi per poter compiere alcune riflessioni sul rapporto tra il paradigma 231 e quello preventivo applicato agli enti.

Se volessimo dire in estrema sintesi la cifra dei due paradigmi, mi pare si possa ritenere che nel sistema 231 l'ancoraggio alle dinamiche criminose è fortissimo, riferendosi alla sussistenza di reati da accertare e ci si orienta soprattutto nel senso della riparazione e della riorganizzazione in un'ottica sia sanzionatoria che "specialpreventiva". Nelle misure di prevenzione l'ancoraggio alle dinamiche criminose nella sostanza si affievolisce fino addirittura a smarrirsi, e se viene a mancare un'autentica risposta sanzionatoria, tuttavia si finisce per penetrare a fondo nell'ente condizionandone la gestione.

Da qui l'enorme difficoltà di lettura del sistema preventivo, rispetto al quale nella sostanza si sono venute a delineare visioni discordanti, se non addirittura opposte[4].

1) Sul piano della afflittività, v'è chi parla di una risposta mite, mentre per altri si tratta di risposta dura e aggressiva. Ebbene, è senz'altro mite se ci si attiene all'afflizione sanzionatoria classica, ma se si guarda alla penetrazione interna all'ente, la risposta è molto incisiva. Anche perché, da una prospettiva che muove dall'ente, c'è da chiedersi, se l'amministrazione sottrae temporaneamente all'imprenditore il governo della propria impresa, fino a che punto si può qualificare come misure preventiva, escludendone qualsiasi dimensione sostanzialmente afflittiva.

Certo è che il sistema si basa su una coazione: trattamento curativo, sì, ma trattamento curativo obbligatorio, concentrato sulla contaminazione, sulla malattia, ma in assenza di comportamenti offensivi concreti. Anzi, è come se si dicesse, siccome qualcuno provoca il malato, più che operare sul provocatore, si deve incidere sul malato provocato.

2) Sul piano delle garanzie, secondo alcuni si assiste a un allentamento accettabile, anche in prospettiva dialogica; per altri invece non si è in presenza di un allentamento, ma di deroghe e quindi nella sostanza di violazioni. Il principio di legalità risulta violato sul piano della determinatezza, risultando del tutto indeterminati i presupposti che portano all'applicazione delle misure. In ordine all'offensività, i presupposti non sono in grado di riferirsi a fatti offensivi. Il sistema comporta un condizionamento nell'esercizio dell'attività d'impresa fondato su meccanismi coercitivi.

Su questo punto nevralgico, risulta difficile non scorgere nella disciplina una fortissima tensione con i principi di garanzia.

---

[4] Nel recente dibattito, cfr. V. MANES, *La resistibile ascesa della "prevenzione mite"*, in *Diritto di difesa*, 2024; C. VISCONTI, *Lo struzzo s'è desto. Notarelle polemiche sulle misure di prevenzione "terapeutiche"*, in *Diritto di difesa*, 19 agosto 2025; L. LUPARIA, *L'ardire dello struzzo e* les amoureux *della giustizia terapeutica. In risposta a Costantino Visconti*, in *Sistema penale*, 3 settembre 2025; F. MUCCIARELLI, *La cura "coattiva" dell'impresa*, cit., 1 ss.; M. CAPUTO, *Il buio oltre la siepe. La colpa di organizzazione nella morsa dell'amministrazione giudiziaria*, in Dir. pen. proc., 2026.

3) Infine, si possono riscontrare letture discordanti sul piano della efficacia. Per alcuni il sistema è capace di contrastare i fenomeni criminosi, per altri invece i costi sull'attività di impresa sono ben maggiori dei risultati, visto che spesso si finisce per colpire imprese che nella sostanza sono sane.

Anche qui dipende dal punto di vista che si adotta. Rispetto alle organizzazioni criminali il meccanismo si incentra sul controllo dell'ente, e quindi si determina l'ingresso dello Stato nella gestione dell'ente, ma allora punto nevralgico diviene la capacità di distinguere a seconda che l'ente sia vittima, ancorché pesantemente contaminato oppure colluso. Se infatti l'ente è vittima il supporto non è offerto dall'ingresso della Stato, ma dalla eliminazione della contaminazione e quindi dalla effettiva protezione dell'ente.

Rispetto al fenomeno del controllo della criminalità esterna, il discorso si complica. Non so quanto possa funzionare l'aspetto reputazionale. Piuttosto, l'efficacia sembra derivare dalla circostanza che si arriva subito ad una risposta sanzionatoria attraverso l'ingresso temporaneo dello Stato, ma passata la misura, l'ente può tornare alla sua politica d'impresa.

Ma soprattutto, si deve osservare come la riorganizzazione dell'ente da parte dello Stato risulti comunque esterna alla dinamica criminosa, in quanto si colpisce il committente piuttosto che l'appaltatore.

Ecco quindi apparire un carattere surrogatorio: lo Stato non riesce, o meglio, non vuole colpire l'appaltatore, andando così a colpire il committente. Tuttavia, non si tratta di una vera e propria surroga, perché la violazione non riguarda l'ente committente, ma l'appaltatore: insomma, invece di colpire l'appaltatore si colpisce il committente. Ecco che la surroga riguarda non tanto il sistema 231, quanto piuttosto lo Stato nella sua funzione di "contrasto al crimine", nel senso che lo Stato finisce per assoldare e farsi sostituire dall'ente committente per il contrasto alla criminalità. Il punto vero è che il sistema 231 dovrebbe trovare applicazione per l'appaltatore. Senza considerare che le misure sono destinate a incidere non tanto sull'assetto organizzativo diretto a prevenire reato, ma sulla gestione manageriale.

4. A mo' di conclusione.

Le misure di prevenzione svolgono una funzione del tutto diversa a seconda che abbiano come destinatari le persone fisiche oppure gli enti. Con riferimento alle persone fisiche, le misure di prevenzione svolgono una funzione surrogatoria del diritto penale, per cui si sanzionano persone allorquando non si è in grado di provare la commissione di reati. Con riferimento agli enti, le misure di prevenzione servono a penetrare direttamente nell'ente: insomma se il sistema 231 comporta una controllo dell'ente, ma dall'esterno, le misure di prevenzione comportano invece un controllo diretto e dall'interno. Nella variante committente-appaltatore, lo Stato finisce per attribuire rilevanza a una colpa di organizzazione che è una colpa per il modo di essere dell'ente, condizionandolo non tanto sul piano organizzativo, quanto piuttosto su quello delle scelte imprenditoriali, determinandosi così una vera e propria "moralizzazione"

dell'ente. Ma forse nella variante committente appaltatore avviene qualcosa di più: l'ente privato finisce per essere impiegato dallo Stato nel contrasto alla criminalità, aprendosi così scenari davvero inediti.